

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**ACCORDO  
FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI RADIOTERAPIA**

**TRA**

*L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti* con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione n. 7/DG del 12.12.2017 integrata a con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018 (di seguito, per brevità “Azienda”);

**E**

*La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS*, codice fiscale 13109681000, con sede in Roma, L. go F. Vito 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti per la carica domiciliato presso la sede della Fondazione (di seguito per brevità “Fondazione”; e, insieme con l’Azienda, le “Parti”);

**PREMESSO CHE:**

- la U.O.C. di Radioterapia dell’Azienda è dotata di un acceleratore lineare ai fini terapeutici;
- la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito anche “Policlinico Gemelli”), ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione; e ha ottenuto, con decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per le discipline di “Medicina Personalizzata” e “Biotecnologie innovative”;
- il documento dell’Istituto Superiore di Sanità “*Garanzia di qualità in radioterapia. Linee Guida in relazione agli aspetti clinici e tecnologici*”, nonché il DCA n. U0008/2011 della Regione Lazio avente ad oggetto “*Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c)*”

*attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”, prevedono, quale dotazione minima per il Centro minimo di Radioterapia, una unità di AE (unità di telecobaltoterapia terapia o acceleratore lineare) e la stipulazione di un accordo di collaborazione con un altro Centro (preferibilmente con dotazioni superiori al minimo) situato a distanza ragionevolmente breve;*

- l’Azienda dovrà procedere alla sostituzione dell’unico acceleratore lineare in dotazione, comportando ciò la necessità di interrompere la programmazione delle terapie in favore dei pazienti portatori di patologie oncologiche per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli ambienti;
- vi è la necessità di continuare a garantire l’esecuzione delle terapie salvavita a pazienti residenti nella provincia di Rieti;
- la Fondazione dispone delle competenze ed esperienze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;
- i Direttori Sanitari dell’Azienda e della Fondazione hanno espresso parere favorevole alla stipulazione del presente Accordo.

*Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:*

#### ART. 1

##### *Premesse*

Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### ART. 2

##### *Oggetto*

La Fondazione si impegna a svolgere, nei termini e alle condizioni stabilite dal presente Accordo, prestazioni di radioterapia in favore di pazienti giunti in osservazione presso l’Azienda, che abbiano necessità di trattamento radioterapico e che intendano eseguire tale trattamento presso il Policlinico Gemelli.

I pazienti saranno indirizzati ed accompagnati, se necessario, presso le strutture del Policlinico Gemelli dagli operatori del Centro di Radioterapia dell’Azienda, con oneri e responsabilità a carico della medesima Azienda.

Resta fermo, in ogni caso, che eventuali trasferimenti e accessi presso il Policlinico Gemelli, di pazienti in cura presso l'Azienda dovranno comunque avvenire:

- in osservanza di tutte le norme e linee guida applicabili;
- nel rispetto del principio di libera scelta del medico e della piena autonomia dell'Azienda nel riferimento dei pazienti ad altre e diverse strutture assistenziali;
- nel rispetto delle liste di attesa.

Resta altresì fermo che la prescrizione, la programmazione e l'esecuzione delle prestazioni di radioterapia saranno oggetto di autonome determinazioni da parte del Centro di Radioterapia della Fondazione.

### ART. 3

#### *Modalità di svolgimento dell'attività*

La Fondazione si impegna ad eseguire attività di radioterapia integrata da eventuale chemioterapia concomitante in favore dei pazienti che si recheranno presso il Policlinico Gemelli muniti di apposita impegnativa che verrà regolarizzata *in loco* o tramite accesso di DH per l'eventuale chemioterapia concomitante.

I pazienti nella fase successiva all'attività di radioterapia, saranno muniti di una relazione clinica con l'invito a presentarsi presso l'ambulatorio di radioterapia di Rieti con un appuntamento prenotato dagli stessi medici radioterapisti della Asl di Rieti che accompagneranno i pazienti al Policlinico Gemelli, come da protocollo d'intesa.

### ART. 4

#### *Formazione*

La Fondazione si impegna ad accogliere, presso il Centro di Radioterapia del Policlinico Gemelli, personale sanitario della Radioterapia dell'Azienda, attivando percorsi formativi al fine di far acquisire al suddetto personale le competenze necessarie per l'uso delle nuove tecnologie che saranno installate presso il Centro di Radioterapia di Rieti e presenti presso il Policlinico Gemelli.

Le modalità di svolgimento delle attività formative, così come la durata della presenza del suddetto personale, saranno concordate tra i responsabili dei due Centri di Radioterapia. Tali attività non comporteranno oneri per l'Azienda, ad eccezione di quelli relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività di formazione svolta, previste per la frequenza di operatori sanitari presso il Policlinico Gemelli.

Il personale dell'Azienda che, a vario titolo, partecipa alle attività di formazione di cui al presente articolo, è tenuto a rispettare regolamenti, procedure, disposizioni e/o istruzioni operative emanate dalla Fondazione, a indossare eventuali dispositivi di protezione individuale o attrezzature messi a loro disposizione e ad utilizzarli conformemente alle istruzioni ricevute.

#### ART. 5

##### *Oneri assicurativi*

La Fondazione assume piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate a pazienti che accedono presso il Centro di Radioterapia del Policlinico Gemelli.

La Fondazione dichiara di essere dotata di copertura assicurativa (o di analoga misura) per infortuni e per responsabilità riguardante le prestazioni e le attività da essa svolte presso le proprie strutture.

#### ART. 6

##### *Durata*

Il presente Accordo ha durata di un anno, o il minor tempo necessario per la installazione ed il funzionamento del nuovo acceleratore presso il Centro di Radioterapia di Rieti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

#### ART. 7

##### *Codice Etico*

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (e consultabili sul sito internet:

[www.policlinicogemelli.it](http://www.policlinicogemelli.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione di tali disposizioni le Parti avranno facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### ART. 8

##### *Trattamento dati personali*

Le attività previste dal presente Accordo implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascun Ente coinvolto è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di propria competenza.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento), nonché nei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, i Titolari ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall'inizio del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le parti si impegnano ad implementare ai sensi dall'art. 32 del Regolamento tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

Per le previsioni di cui all'art 4 del presente accordo, la Fondazione, in qualità di autonomo titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare il personale sanitario della Radioterapia dell'Azienda, al trattamento dei dati personali dei propri assistiti, secondo lo schema dell'allegato 1.

#### ART. 9

##### *Controversie*

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

#### ART. 10

##### *Registrazione*

Il presente Accordo è redatto in duplice copia e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno addebitate alla parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma/Rieti, li \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale di Rieti  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Petti

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS  
Il Direttore generale  
Prof. Marco Elefanti